


## **PRIMA PARTE**

IL QUADRO GENERALE DEI RAPPORTI TRA CONTROLLO E RESPONSABILITA' AVANTI LA CORTE DEI CONTI




L'individuazione delle "materie di contabilità pubblica": la "nozione essenziale, minima e oggettiva di "contabilità pubblica"

Corte dei conti SS.RR. in speciale composizione, sentenza 11 ottobre 2013, n. 5,

"[...] le "materie di contabilità pubblica" possono ora correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela dell'integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte cost., n. 204/2004)".









Tiziano Tessaro- riproduzione riservat

# Divieto di prosecuzione in sede giurisdizionale dell'attivita' di controllo


Corte costituzionale n.29 del 1995

l'attuale assetto "postula una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo, [...] anche sotto il profilo dell'utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione. Più precisamente, è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiché, una volta cha abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non può esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilità. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili "diritti della difesa", garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione"









# SECONDA PARTE PAURA DELLA FIRMA E NORME DEL DDL Ia nuova integrazione tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale Gli esiti del controllo si riverberano in sede giurisdizionale

13

# La paura della firma

...fenomeno che si è soliti designare come "burocrazia difensiva" (o "amministrazione difensiva"). I pubblici funzionari si astengono, cioè, dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta "paura della firma").



Corte cost 8/2022


Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

# Le indicazioni della Corte costituzionale

Corte cost 132/2024

- meritevole di considerazione potrebbe essere il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni.
- Altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, nell'interesse sia dell'agente pubblico che della stessa amministrazione danneggiata, è quello della incentivazione delle polizze assicurative (che, allo stato attuale, non sono obbligatorie), incentivazione, peraltro, cui ha già fatto ricorso, come rammentato, il nuovo codice dei contratti pubblici


















Attività consultiva: pareri in materia di contabilità pubblica, ANCHE su fattispecie concrete	
soggetto	amministrazioni centrali organismi nazionali di dir. pubblico (comma 1) (→ CDC sez. centr. controllo legittimità atti)
	comuni, province, città metropolitane e regioni (comma 1) (→ CDC sez. reg. controllo)
esito	(comma 2) in caso di mancata espressione del parere nel termine previsto, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1 (dell'art. 2 AC n. 1621),
	ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione (comma 2)
tempo	I pareri di cui al comma 1 sono resi entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta (comma 2)
	prospettazione della soluzione nella richiesta
condizioni formali	provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC e per i soli appalti di valore superiore alla soglia di 1 milione di euro.
	pareri in materia di contabilità pubblica, ANCHE su « fattispecie concrete » di valore complessivo non interiore a € 1 Milione
	atti non soggetti al controllo preventivo di legittimità, (art. 2, c. 1, AC n. 1621), fatti che non abbiano determinato invito a dedurre da parte







Corte cost 8/2022

### La paura della firma

...fenomeno che si è soliti designare come "burocrazia difensiva" (o "amministrazione difensiva"). I pubblici funzionari si astengono, cioè, dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta "paura della firma").



27

### II DdI 1621 C

- meritevole di considerazione potrebbe essere il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il contestuale <u>abbinamento di una</u> <u>esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue</u> indicazioni.
- Altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, nell'interesse sia dell'agente pubblico che della stessa amministrazione danneggiata, è quello della incentivazione delle polizze assicurative (che, allo stato attuale, non sono obbligatorie), incentivazione, peraltro, cui ha già fatto ricorso,

come rammentato, il nuovo codice dei contratti pubblici. (Corte cost 132/2024)








IL DDL PREVEDE VISTI DI LEGITTIMITA' SU ATTI ,ESONERATIVI DI RESPONSABILITA' IL DDL PREVEDE ANCHE L' OBBLIGO DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE











# TERZA PARTE INTERROGATIVI E SUGGERIMENTI





# La tradizionale indifferenza dell'esito del controllo sulla responsabilità (= no integrazione)





art. 15 della legge n. 800/1862 istitutiva della Corte dei conti,

"La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte", art. 81, comma 2 del R.d. 18 novembre 1923, n. 2440,

"La responsabilità dei funzionari [...] non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei Conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa".

art. 27 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti),

> la responsabilità dei Ministri non viene mai meno per effetto della registrazione e del visto della Corte dei conti.

37


Tiziano Tessaro- riproduzione risery

Divieto di prosecuzione in sede giurisdizionale dell'attivita' di controllo


l'attuale assetto "postula una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo, [...] anche sotto il profilo dell'utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione. Più precisamente, è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiché, una volta cha abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non può esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilità. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili "diritti della difesa", garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione"








### anche in passato (1888)....



- " la più ampollosa e la più larga concessione di diritti popolari non ha impedito, anzi ha incoraggiato il dispotismo (...) più particolarmente, di una burocrazia".
- con riguardo a "quanto s'attiene alle garenzie dei diritti del cittadino singolo, di fronte all'azione Stato", di fronte ad "un potere esecutivo" che "esercitasse poi nel fatto un vero dispotismo in rapporto ai diritti individuali";, "specialmente oggidì in cui così vasta è l'azione sociale dello Stato e sempre più va estendendosi sotto l'impero di necessità imprescindibili, (...) Come potranno questi interessi tutelarsi?».
- accanto alla "libertà popolare", di "quell'altra idea di libertà", ossìa alla "libertà giuridica individuale" o "libertà civile", "assai meno adatta ad essere proclamata ed assai più difficile ad essere attuata"










### scelta a favore di un'amministrazione di risultato

Corte cost 132/2024

- Nel tempo trascorso successivamente alla ricordata legislazione di riforma degli anni Novanta del secolo scorso e alla sentenza n. 371 del 1998, la scelta a favore di un'amministrazione di risultato si è andata via via consolidando (ad esempio, con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», e con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»).
- Particolarmente emblematico di questa tendenza è il recente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Quest'ultimo, nell'enunciare i principi generali che reggono l'azione amministrativa nella materia colloca, rispettivamente agli artt. 1 e 2, il «principio del risultato» e quello correlato della «fiducia».
- In particolare, l'art. 1 stabilisce, al comma 4, che il principio del risultato costituisce «criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per [...] valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti». Quanto al principio della fiducia, il nuovo codice dei contratti afferma che esso «favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato» (art. 2, comma 2).
- Coerentemente con la valorizzazione del principio del risultato e di quello della fiducia, e a riprova della stretta correlazione che esiste tra modello di amministrazione pubblica e regime della responsabilità amministrativa, il codice dei contratti ha ridotto la quota di rischio a carico del dipendente pubblico. Infatti, da un lato, ha operato una tipizzazione della colpa grave rilevante in sede di responsabilità amministrativa (art. 2, comma 3), e, dall'altro, ha posto a carico dell'amministrazione una serie di obblighi, tra cui quello di adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale (artt. 2, comma 4, e 15, comma 7).



Quale confine tra controllo e amministrazione? "la sezione del controllo della Corte dei conti è Corte cost., sent. n. 132/2024. corpo deliberante, ma non amministrativo, bensì "rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte magistratuale, titolare di una funzione non dei conti, con il contestuale abbinamento di una amministrativa, ma certamente, quanto meno, esenzione da responsabilità colposa per coloro neutrale", nelle "forme di "neutralità" propria e che si adeguino alle sue indicazioni", piena": A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc.,1964, 205-206. modelli di cogestione che si traducono in visti preventivi di legittimità o espressione di pareri esonerativi di responsabilità, concretizzanti "indicazioni" puntuali a copertura della stessa coerenza con l'attuale quadro istituzionale?



# L'immanenza del principio di responsabilita'

Corte cost SENTENZA N. 1 ANNO 1962

• il principio della responsabilità civile dello Stato, già vigente nel nostro ordinamento in applicazione della legge comune e dei principi generali, é stato eretto a principio costituzionale dal secondo comma dell'art. 28 della Costituzione: questo, riferendosi alla responsabilità civile dello Stato, ha un oggetto diverso dal primo comma, il quale concerne la responsabilità non soltanto civile, ma anche penale e amministrativa, dei propri dipendenti. Ne consegue che, per effetto dell'art.28 della Costituzione, se é dato al legislatore ordinario di regolamentare la responsabilità civile dei dipendenti dello Stato difformemente dalle norme vigenti per la responsabilità civile di qualsiasi cittadino, non gli é consentito escludere la responsabilità dei dipendenti e, a magnior ragione, quella dello Stato.

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

### Art 28 Cost

• I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



51

# Corte costituzionale 4/1965 : abolizione della c.d. garanzia amministrativa

- 1. I tre giudizi possono riunirsi, vertendo tutti sulla legittimità costituzionale delle norme che accordano ai prefetti, a chi ne fa le veci e ai sindaci la c.d. garanzia amministrativa.
- 2. La Corte é convinta che tali norme non si confanno con il precetto contenuto nell'art. 28 della Costituzione: corroborano questo suo giudizio gli stessi argomenti esposti nella sentenza del 6 giugno 1963, n. 94, a proposito dell'analoga garanzia che l'art. 16 del Codice di procedura penale aveva previsto per i reati commessi in servizio di polizia.

Come altra volta si é avvertito (<u>sentenza 23 gennaio 1962, n. 1</u>), é in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione la legge che, della responsabilità quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una esclusione più o meno manifesta. Ora, il subordinare ad una autorizzazione amministrativa l'attuazione di quella responsabilità é renderne possibile l'esonero discrezionale, perché discrezionalmente deve in tal caso esserne consentito l'esperimento; il che segnatamente non é


# Corte costituzionale 4/1965 : abolizione della c.d. garanzia amministrativa

Non é rilevante obiettare che la c.d. garanzia amministrativa intende tutelare la funzione del prefetto, di chi ne fa le veci e del sindaco contro azioni inconsulte la cui proposizione ne lederebbe il prestigio, e che vuole essere un mezzo per permettere di valutare il comportamento di quei funzionari nel rispetto delle attribuzioni di ciascuno e della discrezionalità che doveva eventualmente esercitarsi. Spetta all'autorità giurisdizionale riconoscere la temerarietà o la pretestuosità di singole azioni; e peraltro un sistema, come quello in vigore, in cui l'osservanza del limite della competenza e della discrezionalità amministrativa é assicurata, a seconda delle ipotesi, dalle norme concernenti il regolamento delle attribuzioni e dalle altre che, nel Codice di procedura civile (art. 295) e in quello di procedura penale (art. 20), governano la sospensione del processo in relazione all'insorgere di pregiudiziali amministrative, il preordinamento di una ulteriore garanzia a favore del prefetto, di chi ne fa le veci e del sindaco, posto in confronto al principio di parità proclamato nell'art. 3 della Costituzione, appare irrazionalmente distintivo, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente implicativi di estesi poteri discrezionali.

Deve perciò pronunziarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

53

### Le conclusioni della Corte costituzionale (nel 1965)







# Le conclusioni



57

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

## Salvacondotto

salvacondótto Sicurtà che dà il Principe, perchè altri nei suoi stati non sia molestato, o nella persona, o nella roba, che è quanto dire perchè possa condúrsi dovunque salvo e libero; altrimenti Franchigia, e con voce antiquata Salvîgia.



